

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 13 del 25/02/2010

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

—

L'anno duemiladieci, questo giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.

Presiede l'adunanza l'Avv. Fensia Mariconda – nella qualità di Sindaco

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1) Avv. Fensia Mariconda	Sì	
2) Stella Claudia	Sì	
3) Gloriante Giulio	Sì	
4) Picardo Carmine	Sì	
5) Masucci Armando	Sì	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig.....;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di Ufficio.

Dal Municipio li, 01/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/03/2010

come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

E' stata comunicata con lettera N. 802 in data 01/03/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

-

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell'Ente in data 01/03/2010 al N. 802

Li, 01/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 25/02/2010

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione gestisce, da diversi anni, attraverso appalto a Ditte esterne specializzate nel settore il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;

Che, a tutto il 08/10/2009 il servizio suddetto veniva effettuato dalla Ditta ILLUMINAZIONE CELLA S.R.L. da S. Lucia di Serino, giusta convenzione rep. N. 3 del 26/07/2007, registrata ad Avellino il 02/08/2007;

Vista la nota della ditta ILLUMINAZIONE CELLA S.R.L. acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/07/2008 prot. n. 2404, con la quale è stata avanzata richiesta bonaria di risoluzione contrattuale da parte della citata ditta affidataria;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2009, con la quale è stata accolta la predetta richiesta;

Visto il verbale di riconsegna dell'impianto di pubblica illuminazione sottoscritto dall'amministratore unico della ditta ILLUMINAZIONE CELLA S.R.L. e dal Sindaco, con il quale veniva sancito che la gestione dell'impianto ritornava all'Ente comunale;

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere ad un nuovo affidamento trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio dell'Ente e non essendo possibile la gestione diretta;

Ritenuto opportuno conferire tale appalto per un periodo di tre anni in considerazione dell'esigenza di garantire continuità nell'erogazione di un servizio così importante;

Considerato che il servizio di manutenzione del patrimonio e del demanio ha provveduto alla redazione del capitolato d'oneri che costituirà parte integrante alla convenzione che sarà sottoscritta dal responsabile della nuova ditta affidataria ed il responsabile del Servizio Manutenzione;

Che tra l'altro nel citato capitolato d'oneri è stata specificata la quantità di punti luce esistenti nel territorio comunale e l'importo annuo del canone da corrispondere all'impresa affidataria del servizio di che trattasi pari ad € 6500,00 oltre IVA;

Dato atto che l'importo complessivo del servizio da affidare è inferiore al limite di € 20.000,00 per cui è possibile demandare al responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio l'affidamento dell'incarico ad unico operatore ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in possesso dei requisiti tecnico- professionali per il corretto e puntuale espletamento dell'incarico;

Dato atto che le relative spese riferite al servizio di cui trattasi, verranno imputate con determinazioni del Responsabile del servizio tecnico, ai relativi capitoli dei bilanci degli esercizi di competenza.

Ritenuto opportuno demandare al Servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio la predisposizione degli atti necessari all'affidamento definitivo del servizio;

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verrà approvato lo schema di contratto regolante i rapporti tra l'Ente comunale e la ditta affidataria;

Visto il capitolato d'oneri predisposto dal Servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1 – di stabilire che si procederà all'affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione attraverso affidamento diretto da parte del responsabile del servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio;

2 – di approvare il capitolato d'oneri predisposto dal servizio competente che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3 – di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente, verrà approvato apposito schema di contratto che si andrà a stipulare con la ditta affidataria del servizio;

4 – di dare atto che le relative spese riferite al servizio di cui trattasi, verranno imputate con determinazioni del Responsabile del servizio tecnico, ai relativi capitoli dei bilanci degli esercizi di competenza.

5 – Comunicare l'adozione del presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000;

6 – Rendere, con successiva e separata votazione ed all'unanimità, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo N. 267/2000.



DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Assessore Gloriente Giulio, Responsabile del Servizio del Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto Sindacale prot. N. 3643 del 25/09/20089 , sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 25/02/2010, avente ad oggetto: " AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" sotto il profilo della regolarità tecnica,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Assessore Gloriente Giulio



DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ass. Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 25/02/2010, avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice circa le prestazioni precisate al successivo art. 4 riguardanti la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Santa Lucia di Serino situato nel territorio comunale.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio da appaltare avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di effettiva consegna degli impianti di P.I. all'Impresa per la gestione, quale risulterà dall'apposito verbale che sarà redatto in pari data e controfirmato dalle parti.

Art. 3

CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio di Santa Lucia di Serino sono e restano di proprietà esclusiva del Comune.

La consistenza iniziale delle lampade poste a base del presente appalto è di n. 368.

All'atto della consegna degli impianti alla ditta appaltatrice del servizio, sarà redatto in doppio originale, apposito verbale di consistenza che potrà modificare in più od in meno la quantità suddetta, dal quale saranno desumibili il numero di organi illuminanti, il loro tipo, il numero di lampade il loro tipo e la potenza assorbita, il loro numero ed il tipo di sostegno di ciascuno di essi.

Eventuali aumenti o diminuzioni alla consistenza iniziale degli impianti che si verificheranno nel corso della gestione, dovranno essere autorizzati dal Comune; le variazioni saranno oggetto di appositi verbali, e le variazioni di consistenza avranno effetto sul canone dal 1° gennaio dell'anno successivo alla avvenuta variazione.

Art. 4

PRESTAZIONI DELL'APPALTO E COMPITI DELL'APPALTATORE

Le prestazioni da effettuare comprendono qualsiasi servizio inerente alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone di cui al successivo art. 5.

Negli interventi di manutenzione è compreso tutto l'occorrente ed il necessario per il funzionamento degli impianti come sostituzione di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di volute, di

armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. Sono esclusi i materiali forniti in opera, anche uguali a quelli prima elencati, che dovessero rendersi necessari per ampliamenti o variazioni dell'impianto esistente.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta a proporre all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'impianto di P.I. tesi al contenimento dei consumi energetici o al miglioramento della funzionalità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese i lavori di ampliamento o variazione degli impianti che si dovessero verificare o rendere necessari.

Il servizio appaltato, completamente compensato con il canone da corrispondere all'appaltatore, comprende:

A) La buona manutenzione e la tenuta in stato di perfetta efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica, le necessarie riparazioni, compreso il buon funzionamento delle cabine comunali relative, dei quadri di comando ecc.

B) Regolazione secondo programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non automatici per l'accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni del Servizio Comunale di Manutenzione del Patrimonio e del Demanio.

C) La pulizia periodica mensile delle lampade ed organi alluminanti.

D) La revisione periodica a cadenza mensile dell'intero impianto, di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. e loro eventuale sostituzione.

E) Il ricambio delle lampade soggette a progressivo esaurimento, secondo il piano di rotazione predisposto dall'Impresa e consegnato ed approvato dal Comune all'atto della consegna dei lavori.

F) La sostituzione delle lampade spentesi per ogni e qualsiasi ragione.

G) Gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa creare pericolo alla incolumità pubblica e privata.

H) La rilevazione e segnalazione all'Amministrazione Comunale, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per vandalismi od altro.

I) L'aggiornamento continuo della planimetria dell'abitato con riferimento all'impianto di pubblica illuminazione; all'inizio di ogni anno detta planimetria sarà consegnata in copia aggiornata al Servizio Comunale di Manutenzione del Patrimonio e del Demanio.

L) L'esecuzione di almeno n. 1 pitturazione, effettuate nell'arco del triennio, e consistenti nella verniciatura a due passate colore argento di palo di pubblica illuminazione completo di uno o più sbracci, eseguita con pittura oleosintetica previa spazzolatura e carteggiatura per asportazione della ruggine ed applicazione di uno strato di antiruggine al minio sintetico compreso l'utilizzo di autogrù, ponteggio o macchinari idonei all'esecuzione dell'opera.

Art. 5

CANONE D'APPALTO

Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal precedente art. 4, il canone annuo di appalto è di €/annuo 6500,00 oltre IVA.

Il canone d'appalto è comprensivo di tutti i servizi inerenti alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel suo complesso, e descritti al precedente art. 4.

Il corrispettivo dovuto sarà erogato a rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di apposite fatture vistate dal Dirigente del Servizio manutenzione del patrimonio e del demanio del Comune di Santa Lucia di Serino.

Il canone di appalto è soggetto a variazione dell'importo in dipendenza dell' aumento o diminuzione del numero delle lampade gestite, così come determinato al 31 dicembre dell'anno precedente.

La variazione sarà calcolata rispetto al numero di lampade (n. 368) posto a base del presente appalto, in rapporto al costo unitario di ogni lampada definito in € 17,60. In particolare l'importo netto di appalto sarà diviso per n. 368 (numero delle lampade) ottenendo il costo unitario di ogni lampada; l'aumento del canone o la sua diminuzione si otterrà annualmente moltiplicando tale costo unitario per il numero delle lampade eccedenti le n. 368, e del tutto verrà redatto regolare verbale.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate tali variazioni.

Art. 6

ESCLUSIONE DAL CANONE

Il servizio appaltato non comprende le riparazioni o sostituzioni di parti dell' impianto di P.I. danneggiate o mancanti per atti vandalici, per furti o per altri aventi la natura eccezionale.

In questi casi la ditta appaltatrice provvederà a dare segnalazione scritta al Comune, procurando di eliminare tempestivamente l'eventuale presenza di pericoli per la pubblica incolumità. Per il ripristino del funzionamento della P.I., e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'impresa appaltatrice è obbligata a presentare un computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi.

Il servizio manutenzione patrimonio e demanio valuta ed approva i computi di cui sopra, ed assume il necessario impegno di spesa, darà comunicazione scritta alla ditta appaltatrice per l'immediata esecuzione delle opere.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta a proporre all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'impianto tesi al contenimento dei consumi energetici ed il miglioramento e funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione.

Art. 7

GESTIONE DEL SERVIZIO

L'impresa dovrà comunicare i recapiti telefonici ovvero di posta elettronica in modo da poter essere reperibile quotidianamente esclusi i giorni festivi.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione, in difetto, verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 16.

La ditta appaltatrice dovrà comunque rendersi reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi per casi urgenti di pronto intervento, come per la caduta di fili in tensione o per casi che possano fare sorgere pericolo per la pubblica incolumità o per altri eventi imprevisti.

Il Comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con l'impresa, nonché il proprio sostituto.

Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri della ditta appaltatrice, con proprio personale, attrezzi e macchine necessari al servizio di manutenzione, riparazione dell'impianto ed all'installazione e ricambio lampade, portalampade, reattori e quanto altro previsto nel precedente art.4.

Sono considerate attrezzature e macchine necessarie le seguenti:

Scale automatiche montate su mezzi mobili di adeguata potenza, o autocestelli;

Attrezzature di normale uso.

Tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ed i macchinari tutti sono a carico della ditta appaltatrice che ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro, in difetto di ciò, nessun onere, nè diretto nè indiretto, potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, restando in merito la ditta appaltatrice unica responsabile.

Art. 8

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato di appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno perciò essere sospesi od abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio; detti lavori saranno addebitati all'impresa con recupero dell'eventuale danno e spese come per legge.

Il Comune dovrà procedere alla revoca del contratto secondo le modalità previste dall'art. 19, oltre che nei casi di cui al comma precedente, anche in occasione di gravissime e continuate violazioni degli obblighi contrattuali in genere, e non eliminati in seguito a diffida dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

VERIFICHE DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento del servizio si effettuano verifiche e prove intese ad accertare sia la regolarità del funzionamento degli impianti e lo stato di manutenzione, sia che la fornitura dei materiali e delle apparecchiature da parte della ditta appaltatrice corrisponda quantitativamente e qualitativamente alle richieste fatte.

Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dal Servizio Manutenzione del Patrimonio e del Demanio in contraddittorio con la ditta appaltatrice o con suo rappresentante, e verbalizzate di volta in volta.

Art. 10

POTENZIALITA' INSTALLATA E FUNZIONANTE

La potenza delle lampade funzionanti dovrà corrispondere al quadro di potenzialità installato depositato presso il Comune, che la ditta appaltatrice controfirmerà contestualmente al contratto in segno di presa conoscenza ed accettazione, e del quale avrà copia.

Alla data del presente appalto la consistenza iniziale dei punti luce è determinata in n. 368 punti luminosi (lampade di vario genere e potenza, proiettori ecc.). L'articolazione degli stessi in termini di dipendenza dai rispettivi quadri e di tipo e potenza delle lampade installate, sarà definita al momento della consegna dell'impianto stesso secondo il seguente schema:

Non è consentito mutare la quantità e la potenza di singoli punti luce se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse aumentare la quantità e la potenza dei punti luce attraverso l'esecuzione di ampliamenti dell'impianto esistente, dovrà procedere alla consegna degli stessi alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito verbale di consegna corredato delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione delle opere secondo le norme vigenti in materia.

Identica procedura verrà osservata per le diminuzioni dei punti luce che si dovessero verificare nell'impianto di pubblica illuminazione, e comunque anche nel caso di cui al comma precedente, verranno rispettate le procedure previste nel precedente art. 5.

Art. 11

DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune, alle cose ed alle persone comunque provocati nell'adempimento dei servizi assunti con il presente Capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto alcuno di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'impresa dovrà produrre polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi a cose e persone.

Art. 12

PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, il "Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori" firmato e timbrato da tecnico abilitato. L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso segnalerà all'impresa, e se nel caso anche all'Ispettorato del Lavoro, le accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 5% sul canone mensile a far conto da quello di più prossima scadenza, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti.

Detti importi saranno restituiti quando l'impresa presenterà idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

Art. 13

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 14

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.

La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico, o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

Art. 15

RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E L'IMPRESA

L'impresa dovrà essere rappresentata da persona idonea e responsabile.

Detto rappresentante dovrà, in casi di necessità, mettersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, e dovrà far conoscere l'esatto indirizzo della propria abitazione od ufficio, obbligatoriamente in Santa Lucia di Serino.

Il Comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con l'impresa, nonché il proprio sostituto.

Art. 16

PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o spegnimento delle luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni infrazione, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non adempiuti.

In caso di recidiva, la penalità sarà raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure previa deliberazione della Giunta Municipale.

Per più gravi infrazioni, quali il prolungato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade od il rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale di cui all'art. 17, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi con decisione della Giunta Municipale, previa la formale contestazione degli addebiti.

La rifusione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verrà applicata mediante ritenuta sulla prima rata utile in pagamento del canone di appalto.

Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata in pagamento, l'Impresa sarà tenuta ad integrare l'importo, od in mancanza l'Amministrazione Comunale lo recupererà sulle rate successive, od agendo sul deposito cauzionale.

Art. 17

ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Lo stesso assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa l'I.V.A. eventuale relativa al servizio appaltato, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti del Comune.

Art. 18

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all' Amministrazione Comunale.

Art. 19

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art. 20

COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione di mora da parte dell'appaltatore.

Art. 21

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale.

Se l'impresa aggiudicataria non stipula il contratto nel termine stabilito, l'Amministrazione comunale attiverà la procedura sanzionatoria prevista dai commi secondo e seguenti dell'art. 5 della Legge 08 ottobre 1984 n. 687.

Art. 22

CAUZIONE DEFINITIVA

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto, dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicatrice dell'appalto.

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d.Lgs 163/2006 e successive mm. e ii., è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 1 giugno 1982 n. 348 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale in tutti i casi previsti dalle leggi in materia.

Art. 23

CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per il solo fatto di accettare l'affidamento del servizio l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente: - le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi. - tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta. La ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante l'esecuzione del

servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente appalto, la ditta appaltatrice dichiara espressamente di avere la possibilità ed i mezzi per l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
del Patrimonio e del Demanio